

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

EVI, PRESTIPINO, SERRACCHIANI

Riconoscimento degli equidi come animali di affezione e altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti

Presentata il 9 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende riconoscere gli equidi quali animali di affezione. In Italia, il riconoscimento giuridico degli animali di affezione trova fondamento nella legge 14 agosto 1991, n. 281, e nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201. L'allegato I al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, definisce l'elenco delle specie a cui appartengono gli animali da compagnia, che comprende i cani (*canis lupus familiaris*), i gatti (*felis silvestris catus*) e i furetti (*mustela putorius furo*), ma non solo. Sono considerati animali da compagnia anche i roditori e i conigli non destinati alla produzione di alimenti, così come i volatili diversi dai

polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti che sono le specie maggiormente allevate con finalità produttive. Infine, secondo il medesimo regolamento (UE) 2016/429, rientrano tra gli animali da compagnia anche i rettili, gli anfibi, gli animali acquatici ornamentali e alcuni invertebrati. La detenzione di questi animali è caratterizzata dall'assenza di una finalità produttiva. Nel caso di specie il cui sviluppo neurologico lo permetta, l'animale da compagnia instaura con l'uomo un legame che ha valenze psicologiche ed emotive. Anche gli equidi, in particolare gli asini, i cavalli, i muli e i bardotti, benché non classificati giuridicamente come animali da compagnia, possono acquisire un'importante valenza affettiva per l'essere umano.

Per quanto riguarda gli equidi, essi godono di un riconoscimento giuridico particolare, sia come animali da reddito sia come animali domestici, e questo loro *status* « ibrido » comporta che, ancora oggi, possano essere destinati alla macellazione per la produzione alimentare. Essi, va ricordato, sono tra gli animali più sfruttati al mondo: nello sport e nell'ippica, negli spettacoli, per la produzione di carne e pelame, per il trasporto, e finanche per la sperimentazione animale. Sembra quasi superfluo ricordare che gli equidi, anche a causa della vulnerabilità delle tutele normative a loro riservate, sono da tempo oggetto di interesse da parte della criminalità organizzata, che ne sfrutta la condizione sia nel circuito delle corse clandestine sia attraverso pratiche di macellazione illegale, trasformando il loro sfruttamento in un'attività illecita altamente redditizia.

La macellazione dei cavalli per il consumo umano è una pratica crudele che le organizzazioni per la difesa dei diritti degli animali, come ad esempio *Animal equality*, denunciano da decenni.

Questi animali sensibili e intelligenti, che in molti considerano animali da compagnia, soffrono non solo nei macelli, ma anche durante il trasporto a lunga distanza tra i Paesi che li commerciano. I cavalli vengono infatti lasciati senza cibo, acqua e riposo, come fossero delle merci.

E proprio la citata associazione internazionale per la protezione degli animali, *Animal Equality*, in collaborazione con la società Ipsos, ha recentemente condotto una ricerca per comprendere la percezione, oggettiva, degli italiani sulla carne di cavallo. L'indagine ha interessato un cam-

pione rappresentativo di 40 milioni di italiani, ai quali sono state poste domande sui cavalli e sul consumo della loro carne. Del 92 per cento dei consumatori di carne, l'83 per cento degli intervistati ha dichiarato di non consumare carne di cavallo, mentre il 73 per cento ha ammesso di provare empatia per questi animali e che li considera alla pari di cani e gatti.

I risultati del sondaggio appaiono tanto chiari quanto incontrovertibili: è il momento di agire per riconoscere i cavalli come animali di affezione e fermare per sempre la loro macellazione.

Nonostante questo, in Italia la macellazione dei cavalli continua, spesso in condizioni poco trasparenti o illegali. Ogni anno circa 21.000 cavalli vengono uccisi nei macelli italiani. Ma questo numero non considera tutti i cavalli che perdono la vita, in modo brutale e incontrollato, nella filiera del commercio clandestino, un fenomeno che purtroppo ha preso piede in Italia e in tutto il mondo mentre si stima che ogni anno circa 450.000 cavalli vengano macellati nell'Unione europea.

Infine, la presente proposta di legge intende vietare l'uso, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione dell'ormone Pmsg (Gonadotropina serica equina) estratto attraverso il sangue delle giumente per poi impiegarlo negli allevamenti intensivi dei suini, in particolare per aumentare la fertilità delle scrofe nonché i farmaci che lo contengono come il farmaco veterinario Fixplan prodotto con il sangue di giumente gravide (entro i 120 giorni di gestazione) da cui si estrae il principio attivo Pmsg tenuto conto della disponibilità di numerose alternative sintetiche alla gonadotropina.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Lo Stato riconosce gli equidi quali animali di affezione e ne promuove la protezione anche attraverso l'educazione delle nuove generazioni al rispetto nei loro confronti.

2. In tutto il territorio nazionale è vietata l'attività di allevamento di equidi da destinare alla macellazione nonché la loro esportazione o importazione finalizzata, anche indirettamente, al medesimo scopo.

Art. 2.

(Istituzione del registro anagrafico degli equidi)

1. Presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (ASL) è istituito il registro anagrafico degli equidi, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 dicembre 2021, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque detiene equidi, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverli nel registro anagrafico di cui al comma 1.

3. Tutti gli equidi iscritti nel registro anagrafico di cui al comma 1 devono essere indicati con la dicitura « Non Dpa – non destinati alla produzione alimentare ».

4. Il servizio veterinario dell'ASL competente per il territorio nel quale l'equide è custodito provvede a identificare l'equide mediante inoculazione di un *transponder* di identificazione e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore

se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equide. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente gli eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equide in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento.

Art. 3.

*(Misure per la riconversione
degli allevamenti)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso forme di allevamento che tengano conto dello *status* di animali di affezione ai sensi dell'articolo 1 o verso forme di riconversione della produzione da animale a vegetale.

Art. 4.

*(Fondo per la riconversione
degli allevamenti di equidi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la riconversione degli allevamenti di equidi, destinato alla concessione di incentivi economici per le finalità di cui all'articolo 3, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.

(Divieto di utilizzo di farmaci contenenti il principio attivo della gonadotropina sierica equina)

1. Al fine di salvaguardare il benessere degli animali sono vietate, in tutto il territorio nazionale, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, la somministrazione nonché l'importazione e l'esportazione di farmaci veterinari contenenti il principio attivo della gonadotropina sierica equina (Pmsg).

Art. 6.

(Sanzioni penali e amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni degli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. Qualora le carni derivanti dalla macellazione siano immesse sul mercato, la pena è aumentata di un terzo.

2. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono destinate al sostegno delle associazioni che operano nell'ambito della prevenzione e della lotta al randagismo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0159390